

BGE 1 I 273

Bundesgericht (BGE), 1875-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_1_I_273

FR: ATF 1 I 273

IT: DTF 1 I 273

Volltext

XIII. Compet8liz der BundeslJehrerden. No 69. 2i3 69 .. Sentenza 10 febbraio 1875 nella cau.sa Pedrini e Forni. E chiamata la causa dei sig. ri sacerdoti Vineenzo Pedrini di Giornio e Lorenzo Forni di Personico. eantone del Tiei- no, in punto a riorso per titolo di viola ta costituzione. A. Il saerdote Vincenzo Pedrini di Giornico si rivolgeva, con Bua memoria 14 novembre 1874, aHa municipalita di Giornico, domandando di essere inserito nei eataloghi comu- naH. cantonali e federali per le eventuali votazioni, invo- cando a tal uopo l'art. 49 della eostituzione federale e l'art. 2 delle disposizioni transitorie aHa medesima ; B. La municipalita di Giornico chiese istruzioni in propo- sito al Governo ticinese, e questi respingeva con risoluzione 5/9 dicembre 1874 l'istanza stessa del saerdote Pedrini. Il Governo ticinese motivava tale rejezione nei seguenti ter- mini : I! Nessuna disposizione della r,ostituzione federale ha » finora abrogato le disposizioni deHa costituzione eantonale » deI 1"855, in quanLo riguarda la esclusione degli ecelesia- j) stiei dal diritto di voto; e per il easo in cui future leggi]I federali dovessero saneire altri principj, il Governo tiei- j) nese si riserva di prendere le occorrenti mi sure esecu- » torie, uniformi per tutto il cantone. Quanto al resto, esso » Governo Ca richiamo all'art. 74 delta eostituzione fede- » rale »; .C. Contro questo decreto governativo deI 5/9 dieembre il ricorrente Pedrini porto querela al Consiglio federale~ con sua memoria 17 dicembre u. s., neUa quale espose : 1. A tenore deH'art. 49 al. 4 « l'esercizio dei diritti ci- '(vili e politici non puo essere limitato da veruna prescri- j) zione 0 condizione di natura ecclesiastica 0 religiosa. » Doversi dire ehe la liberta di fede- e di coscienza e abolita. se per la sola causa di opinioni religiose 0 della professione ecclesiastiea, un cittadino puo e dev'essere eseluso dal diritto di voto. 2. Anche nell'art. 43 della costituzione federale non essere 18 271. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. gli ecclesiastiei come taU eecettuati, e poter essi quindi, come tutti i domiciliati, pretendere il diritto di voto. 3. Essere - in conformita dell'art. 2 deUe disposizioni transitorie aHa costituzione federale - gli art. 49 e 43 dive- nuti immediatamente eseeutorj, imperocche le disposizioni riferentesi al diritto di voto non suppongono, ne prevedono l'emanazione di alcuna legge federale particolare. 4. L'art. 74 delta costituzione federale riferirsi unicam~nte ad elezioni e votazioni federali. Per taU motivi il ricorrente coneludeva domandando: « fossero dichiarati ineompatibili coUa eostituzione federale D e quindi abrogati quei dispositivi deUa costituzione tieinese » deU'anno 1855 e delle leggi relative escludenti gli eccle- D siastici dall'esereizio deI diritto di elettori ed eleggibili » alle cariche eostitlzionali e dalle relative votazioni eomü- » naH, eantonali e federali » ; D. Gon memoria 21 dieembre p. p. ricorreva anche il curato di Personico, Lorenzo Forni, contro il decreto 5 di- cembre u. s. del Governo ticinese, trovandosene egli' aggra- vato neUa sua qualiHI di ecclesiastico. La sua domanda con- corda neH' essenziale con queUa di Vineenzo Pedrini. A mo- tivare la stessa egli fa pero anehe richiamo agli art. 4, 31 e 33 della Costituzione federale ed all'arl. 2 delle disposizioni transitorie ; E. Il Governo tieinese propone la rejezione del riorso. L'art. 43 della

Costituzione federale, dice egli, si riferisce unicamente ai domiciliati, e l'art. 49 tratta solo della libertà di fede e di coscienza e deve garantire dagli attacchi della chiesa e delle confessioni. L'art. 8 della nuova Costituzione federale ha già ottenuto una ferma e sicura interpretazione sotto l'impero della vecchia Costituzione federale; gli art. 31 e 33 non appartengono a questa sede di giudizio, e non toccano la materia in questione. La legge federale sul diritto di voto dei cittadini svizzeri, secondo la quale gli ecclesiastici non possono certamente venir esclusi dal diritto di voto, non è entrata in vigore; XIII. Kompetenz der Bundesbehörden. No 69. 275 F. n Consiglio federale, uniformandosi alla risoluzione 16 ottobre p. p. delle Camere federali, trasmise questi ricorsi per la relativa evasione, al Tribunale federale, motivando la trasmissione colle ragioni seguenti: A tenore della eff. 5 lett. b de l'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, dovrebbero i conflitti confessionali riferentisi all'art. 49 della Costituzione federale venir risolti dal Consiglio federale, e nel caso concreto si tratterebbe infatti dell'4° alinea di detto articolo. Ma in fondo però, in ultima analisi, si tratta qui ben più dell'art. 66 che non dell'art. 49 della Costituzione federale; si tratta cioè della questione a vedere, se, fin tanto che non è ancora entrata in vigore la legge federale da questo articolo prevista, gli ecclesiastici possano, o meno, venir esclusi dal diritto di voto in virtù di una legge cantonale. Trattarsi qui adunque specialmente dell'art. 2 delle disposizioni transitorie, combinato cogli art. 66 e 49. Trasmettendo i sopradetti ricorsi al Tribunale federale, pare che il Consiglio federale sia partito dall'idea, che l'esclusione degli ecclesiastici dal diritto di voto si trovi in così aperta contraddizione coll'art. 49 della Costituzione federale; da non potervi più essere dubbio se non circa la questione a vedere, se le discordanti ed opposte disposizioni delle legislazioni cantonali siano già e o l'accettazione della Costituzione federale state abrogate, oppure soltanto e o l'emanazione della legge prevista dall'art. 66 della Costituzione federale, la quale deve fissare i limiti entro i quali un cittadino svizzero può essere privato de' suoi diritti politici. Tale idea dimostrò pure il Consiglio federale nel suo messaggio all'Assemblea federale circa la legge federale sul diritto di voto dei cittadini svizzeri. Posto che tale idea fosse giusta, e che non si tratti nel concreto caso di emettere una decisione circa il contenuto materiale dell'art. 49, ma sibbene unicamente della questione a vedere, se tale articolo sia già attualmente entrato in vigore, la competenza del Tribunale federale appare in ora indubbiamente siccome fondata e certa; e ciò che fu già del resto ampiamente dimostrato nell'odierno 276 I. Abschnitt. Bundesverfassung. giudizio circa il ricorso dei cons. naz. von Mentlen, Gatti e Magatti. . . 2. Certo che, se qui si dovesse unicamente la genesi dell'art. 49 considerare, vi potrebbe essere dubbio sul punto a vedere se lo stesso abbia o meno la portata che a lui conferirono nella loro memoria al Consiglio federale, i ricorrenti. Ma se si consideri invece da una parte, il testo letterale del 40° lemma di quest'articolo che suona: (L'esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da veruna prescrizione o condizione di natura ecclesiastica o religiosa), - e, d'altra parte, se si consideri l'interpretazione costante che s'ebbe questo articolo dalle Camere federali e durante la sua discussione e fissazione, e anche ultimamente in occasione della legge sul diritto di voto dei cittadini svizzeri in materia politica, - cessa ben presto ogni dubbio, ed è giuocoforza ammettere che l'esclusione degli ecclesiastici dal diritto di voto è assolutamente incompatibile coll'art. 49. Seriatim parlando, non può dunque essere tratta in contestazione se non la questione a vedere, se per l'entrata in vigore di questo dispositivo della Costituzione necessiti o meno l'emanazione di una legge federale. Appare quindi decisamente fondata la competenza del Tribunale federale a decidere sui presenti ricorsi. 3.

Siccome l'art. 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale ordina che quelle disposizioni delle leggi e costituzioni cantonali le quali sono in contraddizione con quelle della nuova Costituzione federale devono considerarsi come fuori di vigore ed abrogate coll'accettazione della Costituzione medesima, pure negli articoli stessi non sia prevista la emanazione di una apposita legge federale, - e così la decisione della presente questione dipende unicamente da ciò, se cioè, come sostiene il Governo ticinese basandosi all'art. 66 della Costituzione federale, la fissazione, ovvero sia, rispettivamente, l'abrogazione dei motivi d'esclusione dal diritto di voto in materia politica contenuti nelle legislazioni cantonali, sia o no riservata ad una legge federale. Questa questione va risolta nell'ultimo senso, cioè nel senso negativo, imperocché è chiaro ed evidente, che la legge federale prevista dall'art. 66, e avente per scopo di fissare i limiti entro i quali un cittadino svizzero può essere privato dei suoi diritti politici, non abbraccia, né può abbracciare quei limiti, rispettivamente quei motivi d'esclusione, che sono già aboliti in virtù d'altri articoli della Costituzione federale, essendo quest'ultimi, pel fatto dell'accettazione della Costituzione federale, già entrati in vigore e non potendosi ammettere una contraddizione fra l'art. 66 della Costituzione federale e l'art. 2 delle disposizioni transitorie. 4. Se e fin dove gli altri dispositivi della Costituzione, invocati dai ricorrenti, in quanto la loro interpretazione appartiene al Tribunale federale, abbiano qui alcun riscontro od applicazione, non è questione che meriti e necessiti di essere ora più ampiamente ventilata e discussa, dal momento che si è riconosciuta giusta e fondata la querela in base agli art. 1.9 della Costituzione e 2 delle disposizioni transitorie della medesima. Tanto meno può dirsi esservi bastevole occasione e fondamento a trattare e decidere in questa sede di giudizio la questione a vedere, se e fin dove compete agli ecclesiastici, in base ai dispositivi della Costituzione federale, il diritto di elettori non solo, ma quello eziandio di eleggibili - dal momento che i ricorrenti non trovansi ancora nelle condizioni di fatto per le quali possano insinuare analoga querela o di rinvio; Per tali motivi, Il Tribunale federale HA GIUDICATO E GMMCA: 1. Il ricorso è fondato, ed è quindi tenuto il Governo ticinese ad inscrivere i ricorrenti nei cataloghi civici dei rispettivi Comuni.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.